

Regolamento della Commissione per il Paesaggio

Approvato con deliberazione consiliare n.86 del 22 ottobre 2008

Art.1

Istituzione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'art.81 commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i..
2. Il presente regolamento ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.

Art.2

Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è formata da sette componenti:
 - cinque soggetti esterni all'ente, aventi i requisiti di cui alla DGR 6 agosto 2008 n.8/7977 scelti in base alle candidature pervenute in seguito ad avviso pubblico, tra cui nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
 - un componente designato dalla Società Storica Lodigiana avente i requisiti sopra citati;
 - un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art.13 comma 3 L.R. 20 febbraio 1989, n.6 scelto nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili ed avente i requisiti sopra citati.
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori, i Dirigenti ed i Funzionari dei Settori che hanno competenza nella materie indicate all'art.10 del presente Regolamento, nonché il Responsabile del Procedimento in esame.

Art. 3

Nomina

1. La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, che contestualmente ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.
2. La Giunta Comunale nomina anche i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento ovvero in caso di morte o dimissioni.

3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

Art.4

Scadenza

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di anni cinque dalla nomina.
2. Allo scadere di tale periodo la Commissione decadrà dell'incarico, ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 5

Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente e componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile:
 - con la carica di consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di componente della Giunta Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Lodi o enti, aziende o società da esso dipendenti.

Art.6

Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

Art.7

Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art.5 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art.8

Assenze ingiustificate

1. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio.

Art.9

Attribuzioni della Commissione

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi obbligatori resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge e dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

Art.10

Pareri obbligatori

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio ai sensi della DGR 15 marzo 2006 -n.8/2121 è obbligatoriamente richiesto per:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- b) irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica;
- c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
- d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47.

2. E' altresì di competenza della Commissione per il Paesaggio, il giudizio di impatto paesistico già attribuito alla Commissione Edilizia dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 11.07.2005 con la quale si approvava l'Appendice al Regolamento Edilizio relativa ai criteri di valutazione paesistica dei progetti ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2002 n.7/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, nonché il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art.64 comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 così come modificato dall'art.1 della Legge Regionale 27 dicembre 2005, n.20;

Art.11

Modalità di espressione dei pareri obbligatori

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

2. Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio fa riferimento ai criteri approvati con DGR del 15 marzo 2006 -n.8/2121, nonché alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.)
- nel Piano territoriale Paesistico Regionale

- nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Parco Adda Sud
- nel Piano di Governo del Territorio, o in sua assenza del PRG.

Art.12

Modalità di giudizio dell'impatto paesistico

1. Il giudizio di impatto paesistico dei progetti nei siti elencati ed individuati nella cartografia allegata all'Appendice al Regolamento Edilizio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 11.07.2005 è reso dalla Commissione per il Paesaggio con le modalità contenute nella appendice stessa, alla quale si rimanda, e con riferimento alle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con DGR 8 novembre 2002 -n.7/11045.
2. Il giudizio di impatto paesistico sui progetti di recupero dei sottotetti è reso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole ai sensi dell'art.64 comma 8 della LR 11 marzo 2005 e s.m.i..

Art.13

Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, anticipata via fax e all'indirizzo di posta elettronica.
3. Al fine di garantire ai commissari la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
4. Allorquando l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art.14

Ordine del giorno

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

Art.15

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente.

2. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.

3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art.16

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

2. Il Presidente, laddove si renda necessario per la trattazione di argomenti specifici, potrà invitare eventuali esperti esterni.

Art.17

Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto della struttura competente, all'uopo incaricato dal dirigente, il quale non ha diritto di voto.

2. Il segretario della Commissione provvede per ogni pratica esaminata a trascrivere il parere emesso sull'apposito stampato, facendolo controfirmare dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e da un commissario scelto di volta in volta, che parimenti sigleranno gli elaborati allegati alla pratica. Provvede altresì alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i commissari presenti.

Art.18

Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

Art.19

Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

Art. 20

Indennità

1. Ai componenti della Commissione per il Paesaggio spetta per ogni seduta una indennità di rimborso pari all'indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri Comunali.

Art.21

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

